



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

ORDINANZA N. 2 DEL 18 FEBBRAIO 2026

VISTO l'art. 4-bis del decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4 e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO, in particolare, il comma 8 del predetto art. 4-bis, come modificato dalla l. n. 199/2025, a norma del quale *“Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla contabilità speciale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 è aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle more dell'aggiornamento del programma, il commissario straordinario può esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

VISTO, inoltre, il comma 5 del citato articolo 4-bis, il quale stabilisce che *“Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma*

e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010”;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, con il quale il Dott. Marco Doglio è stato nominato Commissario Straordinario per l’edilizia penitenziaria;

CONSIDERATO che il comma 8 del precitato art. 4 bis del decreto-legge n. 92/2024 prevede, tra gli interventi attribuiti alla competenza commissariale, quello relativo all’ampliamento della casa circondariale di Roma Rebibbia;

VISTO che il Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con nota prot. n. 1175 del 15.01.2026, ha comunicato al Commissario straordinario e al Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra l’altro, che, in relazione all’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 130 posti presso la casa circondariale N.C. di Roma Rebibbia. (CUP: J83G12000110001 - CIG: 4488387E1C), in data 08.01.2026 è stato stipulato con l’impresa esecutrice l’Atto transattivo di risoluzione n. 2819 di repertorio, nonché che in data 02.12.2025 è stato acquisito il parere favorevole del CTA d’Istituto n. 4378 del 02.12.2025 sul progetto esecutivo di primo stralcio, dell’importo complessivo di € 11.800.000 di cui € 10.669.062,71 per lavori;

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa relativa all’intervento trasmessa dal Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato verificato in data 30 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici ed è stato validato in data 17 febbraio 2026;

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa e dall’istruttoria condotta dal Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna come

risultante dalla nota prot. n. 1175 del 15.01.2026, l'intervento relativo alla realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la casa circondariale N.C. di Roma Rebibbia. (CUP: J83G12000110001 - CIG: 4488387E1C) può essere immediatamente avviato;

CONSIDERATO che dal completamento del predetto intervento possono essere ottenuti 130 nuovi posti detentivi, contribuendo efficacemente alla riduzione del relativo fabbisogno;

RITENUTO, quindi, necessario avviare con ogni sollecitudine la realizzazione del predetto intervento, mediante l'indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 4-bis, d.l. n. 92/2024, comma 8, per la realizzazione del predetto intervento, il Commissario straordinario, con i poteri conferiti dal predetto articolo, si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in quanto territorialmente competente per l'ampliamento della casa circondariale N.C. di Roma Rebibbia, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative;

CONSIDERATO che il Provveditore, in quanto soggetto attuatore, opera come stazione appaltante;

CONSIDERATO che, come disposto dal già richiamato art. 4-bis, comma 5, d.l. n. 92/2024, per l'espletamento dei suoi compiti il Commissario straordinario dispone dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari e può operare in deroga a ogni disposizione di legge, nei limiti delineati dal suddetto comma 5;

RICHIAMATE le esigenze straordinarie sottese all'istituzione, con il decreto-legge n. 92/2024, di un Commissario dotato di poteri *extra ordinem*, in particolare riconducibili alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, nonché alla necessità di garantire il miglioramento igienico-sanitario delle strutture carcerarie e l'accrescimento della salubrità e del benessere dei detenuti negli ambienti detentivi;

CONSIDERATO che le precitate esigenze richiedono l'adozione di misure straordinarie e di semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti, posta l'esigenza - connaturata alla situazione di emergenza, come rilevata dalla legge - di massima celerità dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di derogare, in relazione alle procedure di affidamento degli appalti relativi alla realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la casa circondariale N.C. di Roma Rebibbia (CUP: J83G12000110001 - CIG: 4488387E1C) e nei limiti del già citato comma 5 dell'art. 4 bis, al d.lgs. n. 36/2023, al Codice dei Contratti pubblici, ai regolamenti e ai provvedimenti adottati in qualsiasi forma per l'attuazione,

esecuzione e integrazione dello stesso, come meglio dettagliato nel dispositivo della presente ordinanza;

RITENUTO di prevedere, al fine di permettere il subitaneo avvio dell'esecuzione del contratto, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione - sebbene sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti - nonché la facoltà di esecuzione anticipata dei contratti anche prima della conclusione o stipulazione degli stessi;

VALUTATO, inoltre, che la straordinarietà dell'azione commissariale, riconducibile alla situazione emergenziale, suggerisce di non prevedere il ricorso a strumenti di risoluzione preventiva di eventuali controversie;

RITENUTO, infine, che la grave situazione di sovraffollamento delle carceri imponga di pervenire all'aggiudicazione dei contratti con ogni celerità consentita e, pertanto, permetta di prevedere termini ristretti per fornire eventuali chiarimenti sui contenuti dell'offerta;

VISTA la nota prot. n.3674 del 17 febbraio 2026 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che il fabbisogno complessivo per l'intervento di ampliamento della Casa circondariale di Roma Rebibbia è pari a euro 11.800.000, nonché l'avvenuto trasferimento sulla contabilità speciale n. 6470 intestata al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria della somma di euro 27.050.000 e verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per l'intervento

DISPONE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Per le ragioni esposte in premessa, il Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato, quale soggetto attuatore e stazione appaltante, ad avviare i procedimenti necessari al fine della realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la casa circondariale N.C. di Roma Rebibbia (CUP: J83G12000110001 - CIG: 4488387E1C).

Art. 3

Le procedure di gara dovranno svolgersi ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014, in deroga al Codice dei Contratti, ai regolamenti e o provvedimenti comunque denominati di attuazione, esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione

di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della Costituzione, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi esplicitamente richiamati negli atti di gara, nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza.

In particolare, in considerazione della situazione di emergenza relativa al sovraffollamento degli Istituti penitenziari e della connessa urgenza, nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti relativi all'intervento di cui all'art. 2, per la fase di affidamento e di esecuzione, sono derogati, nei limiti di cui ai successivi commi, i seguenti articoli del d.lgs. n. 36/2023: l'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9; l'art. 5, comma 1 dell'Allegato I.7; gli artt., 101, 215, 216 e l'Allegato V.2.

Il Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è pertanto autorizzato a conformare la propria azione alle deroghe delle seguenti norme e disposizioni di legge:

- in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice dei Contratti, procederà a disporre l'aggiudicazione a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse: aggiudicazione che, pertanto, è immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva;
- in deroga all'articolo 17, commi 5 e 7, del Codice dei Contratti, procederà alla stipula dei contratti sottoponendo gli stessi a condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- in deroga all'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, sarà sempre consentita l'esecuzione anticipata dei contratti anche prima della conclusione o stipulazione degli stessi;
- in deroga all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti i lavori potranno essere contabilizzati a corpo anche in assenza di una espressa motivazione;
- in deroga all'articolo 101 del Codice dei Contratti, qualora si renda necessario richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta presentata, gli operatori economici saranno tenuti a fornire risposta nel termine non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni;
- in deroga agli articoli 215, 216 e all'Allegato V.2 al Codice dei Contratti non è prevista la costituzione del collegio consultivo tecnico.

Art. 4

L'intervento di cui all'art.2 è finanziato nel limite massimo di euro 11.800.000. La spesa trova copertura sulla contabilità speciale n. 6470 intestata al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che presenta la necessaria disponibilità.

Lavori	€10.669.062,71
Somme a disposizione	€1.130.937,29
Totale	11.800.000,00

Art. 5

Il presente provvedimento è notificato al Provveditore per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e al Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato nelle modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria

Marco Doglio